



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo

E' con viva sorpresa che questo Ufficio ha preso atto del contenuto dell'articolo dal titolo "*Legali intercettati. L'altolà dei penalisti*", apparso sull'edizione di Bergamo del Corriere della Sera il 2 dicembre scorso, così come del tenore del comunicato della Camera Penale della Lombardia Orientale, cui il pezzo fa riferimento.

Le considerazioni svolte nel comunicato e nell'articolo sulla inviolabilità del diritto di difesa in ogni fase ed in ogni snodo del procedimento, in sé pienamente condivisibili, prendono infatti le mosse da un presupposto in fatto che, come sarebbe stato agevolmente accertabile, non trova alcuna corrispondenza nella realtà.

Contrariamente a quanto rappresentato, nell'ambito del procedimento penale cui il comunicato e l'articolo fanno riferimento, **non sono mai stati intercettati soggetti coperti dalle garanzie di cui all'art. 103 comma V c.p.p.**

Come evidenziato da tutti gli organi giudicanti che hanno avuto modo di occuparsi della vicenda (Tribunale del Riesame e Corte di Cassazione nella fase cautelare; Giudice del dibattimento di primo grado e Corte di Appello di Brescia, in quella di merito), le comunicazioni intercettate, per quanto avvenute fra un praticante avvocato e l'indagato, risultavano del tutto estranee ad un mandato difensivo, essendo afferenti ad una pratica amministrativa ed essendo avvenute in una fase in cui nessun mandato era stato conferito ad alcuno.

Per costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione non è, infatti, la mera qualifica soggettiva a precludere il ricorso allo strumento captativo, bensì l'effettivo esercizio di un mandato difensivo; a concludere diversamente, d'altro canto, si verrebbe a configurare una generalizzata immunità di chi rivesta la qualifica di avvocato – o di praticante avvocato – dalla giurisdizione penale, che si porrebbe in evidente contrasto con il principio, parimenti di primario rilievo costituzionale, dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Legge.

Di qui, pertanto, la sorpresa per il contenuto del comunicato e dell'articolo in parola che, muovendo da presupposti di fatto errati e senza premurarsi di verificarne la fondatezza, costituiscono l'ennesima riproposizione di una doglianza già oggetto di ben tre esposti al Consiglio Superiore della Magistratura, tutti archiviati con la procedura impiegata per i casi di manifesta infondatezza; riproposizione che appare, peraltro, in singolare coincidenza temporale con il rigetto, da parte della Suprema Corte di Cassazione, del ricorso presentato dall'indagato nel procedimento in questione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna a tre anni di reclusione e confisca di oltre 2.000.000,00 di Euro per false attestazioni nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*).

Alla luce di quanto precede, risulta, pertanto, imprescindibile ribadire la piena correttezza dell'operato del magistrato che ha esercitato le funzioni del pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale che viene in considerazione e, più in generale, di questa Procura della Repubblica che, come noto, vede nella leale collaborazione con il Foro e nella scrupolosa tutela dei diritti della difesa altrettanti fondamentali criteri orientativi dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Bergamo, 4 dicembre 2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA f.f.

Maria Cristina Rota - Agg.